

N. 2338

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SILIQUINI, CIRAMI, NAVA, TAROLLI,
NAPOLI Roberto, MINARDO e BIASCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 APRILE 1997

Modifica all’articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), concernente l’uso proprio
di autovetture per uso di terzi

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale normativa di cui all'articolo 82 del codice della strada è tale per cui, ai titolari di autovetture con destinazione ad uso di terzi, risulta precluso l'uso privato.

In termini più concreti, la norma impedisce che l'auto di servizio (pur se in proprietà) venga impiegata anche per trasportare gratuitamente i propri familiari (a scopo di lavoro dei medesimi, oppure per svago comune, oppure per occorrenze ordinarie della vita quotidiana). Da ciò, come ulteriore conseguenza, deriva l'onere di munirsi di una seconda autovettura allorchè la necessità o le opportunità personali o familiari impongano l'impiego di un mezzo automobilistico.

Tale limitazione, gravante sull'uso di autovettura pur propria, se da un lato appare sostenuta da considerazioni astrattamente comprensibili, d'altro lato appare comprimere eccessivamente il diritto di proprietà sino al punto da suscitare un dubbio sulla legittimità costituzionale del limite medesimo.

In considerazione, dunque, della segnalata esigenza di tutela (riguardante un bene di particolare rilievo quale è oggi l'automobile), nonchè in considerazione dell'esigenza di tutela del valore «libertà», si ritiene opportuno proporre la parziale soppressione del menzionato limite normativo.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al comma 8 dell'articolo 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È fatto salvo l'uso proprio di autovetture per uso di terzi, purchè sia a bordo il concessionario della licenza per uso di terzi».

